

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 APRILE 1880

l'istituto e sull'albo del comune ove ha sede l'istituto stesso, un avviso con cui verrà diffidato l'ignoto detentore del titolo smarrito a consegnarlo all'istituto che lo ha emesso, ed a notificare a questo, entro il termine non minore di tre mesi, le proprie opposizioni, con avvertenza che in difetto di opposizione non verrà attribuito alcun valore al titolo smarrito, e che l'istituto procederà alla emissione del duplicato del titolo medesimo.

« La pubblicazione dell'avviso di diffidamento si farà per tre volte con un intervallo non minore di giorni 10 fra l'una e l'altra. »

Onorevole Commissione, vegga un po' se invece di *ed a notificare*, non debba dirsi *od a notificare*.

SIMONELLI, *relatore*. Dove?

PRESIDENTE. Nell'articolo 32, che ora è diventato 33, ove si dice: « l'ignoto detentore del titolo smarrito a consegnarlo all'istituto che lo ha emesso, *ed a notificare*, ecc., » parmi che invece di *ed* si debba dire *od*.

* *Voci dal banco della Giunta*. Si deve dire *od* a notificare.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo:

« Trattandosi di libretti di conto corrente e di buoni fruttiferi, l'amministrazione, posto il *fermo*, dovrà far pubblicare, mediante inserzioni nel foglio degli annunci giudiziari ed affissione nel locale dell'istituto e sull'albo del comune ove ha sede l'istituto stesso, un avviso con cui verrà diffidato l'ignoto detentore del titolo smarrito a consegnarlo all'istituto che lo ha emesso, *od a notificare* a questo, entro il termine non minore di tre mesi, le proprie opposizioni, con avvertenza che in difetto di opposizione, non verrà attribuito alcun valore al titolo smarrito, e che l'istituto procederà alla emissione del duplicato del titolo medesimo.

« La pubblicazione dell'avviso di diffidamento si farà per tre volte con un intervallo non minore di giorni 10 fra l'una e l'altra. »

Pongo ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

Articolo 33 diventato 34:

« Il termine dei tre mesi per fare opposizione decorrerà, quanto ai buoni fruttiferi, dalla data della scadenza del buono, e la pubblicazione nel foglio degli annunci giudiziari si farà per tre volte, con un intervallo non minore di 10 giorni fra una pubblicazione e l'altra. »

(È approvato.)

Articolo 34 diventato 35:

« Per i libretti di risparmio nominativi, il termine per fare opposizione è di un mese dall'annotazione di *fermo*. Durante questo termine starà affisso nel

locale dell'istituto e sull'albo pretorio l'avviso di cui nell'articolo precedente.

(È approvato.)

« Art. 36. Decorsi i termini stabiliti nei precedenti articoli 34 e 35 senza che sia stata fatta opposizione, e senza che il titolo smarrito sia stato rinvenuto o recuperato, l'amministrazione dell'istituto ne rilascerà il duplicato, secondo le norme del proprio statuto.

« Sorgendo opposizioni, deciderà l'autorità giudiziaria. »

PARENZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Parenzo ha facoltà di parlare.

PARENZO. Mi parrebbe opportuno determinare fin d'ora tanto per questa questione, come per le successive relative all'ammortizzazione dei titoli, l'autorità competente; e mi parrebbe necessario stabilire che dovesse essere il tribunale di commercio del luogo dove ha sede l'istituto emittente, perchè non mi sembrerebbe conveniente abbandonare una procedura così importante come quella dell'ammortamento ai pretori del luogo dove s'inizia la procedura.

Pertanto io proporrei, se la Commissione ed il ministro acconsentono, che in quest'articolo si dicesse: « sorgendo opposizioni, deciderà il tribunale di commercio del luogo dove ha sede l'istituto emittente. »

Mi parrebbe inoltre opportuno aggiungere in questo titolo un comma separato od una disposizione. Questo titolo terzo che parla delle denunce di smarrimento di titoli, e della procedura per l'annullamento dei medesimi, negli articoli 31 fino al 35, vuole che questa procedura sia limitata ai libretti di conto corrente e di risparmio che sono emessi da istituti; mentre la prima parte di questa legge riguarda i titoli che sono emessi anche da case bancarie e da privati.

Ora bisognerebbe, siccome questa procedura di ammortamento si ritiene opportuno limitarla ai libretti di conto corrente, ecc., che sono emessi soltanto da questi istituti, bisognerebbe, ripeto, dire che queste disposizioni riguardano soltanto l'ammortamento dei libretti di conto corrente e di risparmio o di buoni fruttiferi emessi dagli istituti debitamente autorizzati o dalle Casse di risparmio aventi una esistenza autonoma.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bortolucci.

BORTOLUCCI. Mi dispiace di non poter convenire nella opinione dell'onorevole Parenzo intorno alla competenza. Il deferimento di questa questione al tribunale di commercio, in tutti i casi, è una viola-